

4. Sorveglianza dei lavori di controllo / Formazione

Tema: Formazione necessaria per il controllo delle installazioni di deposito e dei sistemi indicatori di fughe

Situazione iniziale

L'abrogazione dell'OLiQ toglie ai Cantoni il compito di rilasciare una autorizzazione per le imprese di revisione cisterne e revoca pure il loro potere di imporre controlli. La legge sulla protezione delle acque richiede semplicemente che i lavori sugli impianti di deposito siano eseguiti da personale che garantisca il rispetto dello stato della tecnica.

Lo stato attuale delle tecnica concernente gli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque fa molto affidamento sulle imprese specializzate e sulle associazioni professionali (VTR, URCIT). I corsi di formazione, già proposti in passato, dovrebbero, se possibile, essere ancora proposti ed essere frequentati.

Rimane importante che i controlli degli impianti (controlli visivi), così come i controlli del funzionamento dei sistemi indicatori di fughe, continuino ad essere eseguiti da personale specificamente formato, conformemente alle regole della tecnica stabilite dalle associazioni professionali di categoria. Tutto ciò permette di garantire che gli interventi sugli impianti di deposito e sui sistemi indicatori di fughe siano eseguiti in modo professionale e che le norme di qualità e di sicurezza sono rispettate.

L'associazione professionale di categoria è garante della formazione e del perfezionamento del personale. Essa organizza anche gli esami professionali e corsi riconosciuti dai Cantoni.

Basi legali (Confederazione)

LPac art. 22 cpv. 3:

La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.

LPac art. 45:

I Cantoni eseguono la presente legge, semprechè l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

OPac art. 32a cpv. 1 e 3:

Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un'autorizzazione (art. 32 cpv. 2 lett. h ed i), i detentori devono far eseguire ogni 10 anni un controllo visivo dei danni effettuato dall'esterno.

I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l'anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.

Mezzi

- Corsi ed esami dell'associazione professionale di categoria per la formazione e il perfezionamento del personale specializzato per quanto riguarda la costruzione, il controllo e la manutenzione degli impianti di deposito e dei dispositivi per il controllo delle fughe.
- Formazione impartita nell'Unione europea, corrispondente allo stato della tecnica.

Interpretazione comune della legislazione

I lavori di risanamento e di modifica, i controlli di manutenzione sugli impianti di deposito nonché i controlli di funzionamento e i lavori di revisione degli apparecchi rilevatori di fughe non possono essere eseguiti che da persone o ditte specializzate.

Sono considerate come specializzate nel campo della manutenzione di impianti di deposito:

- le persone fisiche in possesso d'un certificato di specialista per la manutenzione di impianti di deposito, certificato professionale rilasciato da una associazione professionale riconosciuta dai Cantoni o da un organismo equivalente riconosciuto dai Cantoni o
- le imprese specializzate (persone giuridiche) che hanno a disposizione personale formato.

Inoltre, queste persone o ditte specializzate devono disporre di un adeguato equipaggiamento, che soddisfi le esigenze di sicurezza in materia (stato della tecnica).

Si intende, per principio quali persone specializzate anche il personale di imprese che costruiscono impianti di deposito o installano apparecchi di sicurezza.

I controlli visivi semplici eseguiti dall'esterno possono essere eseguiti da specialisti formati a conoscenza degli impianti di deposito (installatori di riscaldamento, installatori sanitari, ecc.).

I gruppi stranieri sono ugualmente autorizzati a eseguire tali lavori se in possesso di un appropriato certificato professionale.

Esecuzione

- Al fine di assicurarsi che la garanzia relativa allo stato della tecnica, prescritta dalla legge, sia rispettata, i lavori in corso o già eseguiti possono essere oggetto, in qualsiasi momento, di controlli puntuali da parte delle autorità cantonali, soprattutto quando sussistono dubbi che lo stato della tecnica non sia garantito.
- Se l'autorità cantonale preposta ritiene che i lavori eseguiti non sono soddisfacenti, avverte la persona o la ditta specializzata nonché il detentore dell'impianto, dei difetti riscontrati, chiedendo loro di porvi rimedio senza indugio.
- Le persone o le ditte specializzate devono dimostrare all'autorità cantonale preposta che dispongono della formazione, delle attrezzature e dell'esperienza necessarie.
- I Cantoni possono accettare soluzioni delle associazioni del settore per regolare le questioni di formazione, le modalità di collaudo degli impianti, la presa in considerazione dei pareri di esperti e altri problemi analoghi.

Comunicazione / aiuti

- Tutte le persone interessate sono ammesse ai corsi di formazione e agli esami.

Controllo / controllo dei risultati

- Verifica dei lavori eseguiti per mezzo di controlli puntuali
- Verifica del livello professionale (certificato professionale riconosciuto, titoli di formazione)
- Controllo dell'equipaggiamento delle persone o delle imprese specializzate.

Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.

Approvato in occasione della riunione dei capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.

Stato: giugno 2008